



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 49 del 12 Marzo 2021

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - DPD021

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE 15.12.2020, N. DPD021/246

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Vigneto”
-Tratturo L’Aquila-Foggia in Comune di Arielli (CH)-DELL’ARCIPRETE
Domenico.....5

DETERMINAZIONE 15.12.2020, N. DPD021/247

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Vigneto e
diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso” – Tratturo L’Aquila – Foggia in
Comune di Arielli (CH) – DELL’ARCIPRETE Rocco Andrea
Junior.....8

DETERMINAZIONE 15.12.2020, N. DPD021/248

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di
“seminativo” – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Atessa (CH) - Ditta IANNI
Angela.....11

DETERMINAZIONE 15.12.2020, N. DPD021/249

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di
“seminativo” – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta MILANTONI
Davide.....14

DETERMINAZIONE 15.12.2020, N. DPD021/250

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di “attività agricola -
seminativo” -Tratturo Celano - Foggia in Comune di Goriano Sicoli (AQ) - Ditta
D’ALESSANDRO
Gianni
Luigi.....17

DETERMINAZIONE 15.12.2020, N. DPD021/251

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “attività
agricola seminativo, diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso in asfalto e
brecciato, parcheggio vetture ad esclusione di impianti arborei” -Tratturo Celano - Foggia in
Comune di Sulmona (AQ) - Ditta COLONICO
Linda.....20

DETERMINAZIONE 15.12.2020, N. DPD021/252

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di
“seminativo” -Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di L’Aquila (AQ) - Ditta MORELLI
Concetta.....23

DETERMINAZIONE 15.12.2020, N. DPD021/253

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Colture erbacee”
- Tratturo L’Aquila Foggia in Comune di Corvara (PE) - Ditta GALASSO
Adriana.....26

DETERMINAZIONE 19.01.2021, N. DPD021/08

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di
“seminativo” -Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di L’Aquila (AQ) - Ditta PETROCCO
Romano e PETROCCO Marcello.....29

DETERMINAZIONE 19.01.2021, N. DPD021/09

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di “attività agricola -
seminativo” -Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pratola Peligna (AQ) - Ditta PETRELLA
Marco Daniele.....32

DETERMINAZIONE 25.01.2021, N. DPD021/24

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Giardino
con piante ornamentali, porzione di fabbricato di civile abitazione, rimessa, porticato,
marciapiede e diritto esclusivo di strada di accesso brecciata con grigliato inerbito, recinto,
cancello carrabile e cancello pedonabile” – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni
(CH) - Ditta DI FONZO
Panfilo.....35

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DETERMINAZIONE N. DPD021/246 DEL 15/12/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Vigneto” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Arielli (CH) – DELL’ARCIPRETE Domenico.

IL DIRIGENTE

- **VISTI:**
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamento con sede in Lanciano (CH) - in data 01/12/2020 prot. n. RA0412945/20, la Ditta DELL’ARCIPRETE Domenico, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Arielli (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila - Foggia rilasciata con Determinazione Direttoriale n. DPD/32 del 26/01/2016;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti, con sede in Lanciano(CH), prot. n. RA0430341/20 del 04/12/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota prot. n. 1351/1609 del 03/03/2005;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all’ art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0430341/20 del 04/12/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2020 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14.05.2020, di riorganizzazione del Dipartimento Agricoltura, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono state attribuite al Servizio Foreste e Parchi;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore del Sig. DELL'ARCIPRETE Domenico nato ad Arielli (CH) il 20/03/1969 ed ivi residente in Via Fonte della Morte n. 13, il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2020 e fino al 31.10.2025;
 - per l'uso di "Vigneto" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 2.600 a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Arielli (CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 2/a
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0430341/20 del 04/12/2020, è pari ad € **41,59**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n RA0430341/20 del 04/12/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA0430341/20 del 04/12/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs.

42/2004;

- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta – trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Belmaggio
Firmato Digitalmente

DETERMINAZIONE N. DPD021/247 DEL 15/12/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Vigneto e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Arielli (CH) – DELL’ARCIPRETE Rocco Andrea Junior.

IL DIRIGENTE

- **VISTI:**
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamento con sede in Lanciano (CH) - in data 01/12/2020 prot. n. RA0412965/20, la Ditta DELL’ARCIPRETE Rocco Andrea Junior., ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Arielli (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila - Foggia rilasciata con Determinazione Direttoriale n. DPD021/42 del 20/04/2016;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti, con sede in Lanciano(CH), prot. n. RA0430341/20 del 04/12/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con note prot. n. 3265 del 02/12/1984 e n. 8070/9104 del 10/11/2002;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0430341/20 del 04/12/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2020 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14.05.2020, di riorganizzazione del Dipartimento Agricoltura, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono state attribuite al Servizio Foreste e Parchi;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore del Sig. DELL'ARCIPRETE Rocco Andrea Junior. nato a Lanciano (CH) il 23/04/1997 e residente ad Arielli (CH) in Via Fonte della Morte n. 13, il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2020 e fino al 31.10.2025;
 - per l'uso di "Vigneto e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso " e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 10.000 a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Arielli (CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 11
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0430341/20 del 04/12/2020, è pari ad € 177,36;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n RA0430341/20 del 04/12/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA0430341/20 del 04/12/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
 - 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta – trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Belmaggio
Firmato Digitalmente

DETERMINAZIONE N. DPD021/248 DEL 15/12/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo” – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Atessa (CH) - Ditta IANNI Angela
--

IL DIRIGENTE

- **VISTI:**
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canoniche dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamento con sede in Lanciano (CH) - in data 01/12/2020 prot. n. RA0412988/20, la Ditta IANNI Angela, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Atessa (CH) appartenente al Tratturo Centurelle – Montesecco rilasciata con Determinazione Direttoriale n. DPD/23 del 26/01/2016;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti, con sede in Lanciano(CH), prot. n. RA0430341/20 del 04/12/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota prot. n. 3265 del 02/12/1984

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all’ art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;

- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0430341/20 del 04/12/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2020 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14.05.2020, di riorganizzazione del Dipartimento Agricoltura, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono state attribuite al Servizio Foreste e Parchi;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore della Sig.ra IANNI Angela nata ad Atesa (CH) il 06/12/1934 ed ivi residente in via Aia Santa Maria n. 52, il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2020 e fino al 31.10.2025;
 - per l'uso di "seminativo" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 2.900 a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di Atesa (CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 134;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0430341/20 del 04/12/2020, è pari ad **€ 29,26**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n RA0430341/20 del 04/12/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle

condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA0430341/20 del 04/12/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;

- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta – trasparente” del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
 - 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
 - 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Belmaggio
Firmato Digitalmente

DETERMINAZIONE N. DPD021/249 DEL 15/12/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo” – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta MILANTONI Davide.

IL DIRIGENTE

- **VISTI:**
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamento con sede in Lanciano (CH) - in data 01/12/2020 prot. n. RA0413981/20, la Ditta MILANTONI Davide, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/273 del 15/12/2016;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti, con sede in Lanciano(CH), prot. n. RA0430341/20 del 04/12/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota prot. n. 3265 del 02/12/1984

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all’ art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;

- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0430341/20 del 04/12/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2020 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14.05.2020, di riorganizzazione del Dipartimento Agricoltura, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono state attribuite al Servizio Foreste e Parchi;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore del Sig. MILANTONI Davide nato a Lanciano (CH) il 09/12/1974 e residente a Mozzagrogna (CH) in via Del Colle n. 24, il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2020 e fino al 31.10.2025;
 - per l'uso di "seminativo" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 2.280 a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 55;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0430341/20 del 04/12/2020, è pari ad euro € **25,86**
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n RA0430341/20 del 04/12/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle

condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA0430341/20 del 04/12/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;

- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta – trasparente” del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
 - 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
 - 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Belmaggio
Firmato Digitalmente

DETERMINAZIONE N.

DPD021/250

DEL

15/12/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di “attività agricola -seminativo”
-Tratturo Celano - Foggia in Comune di Goriano Sicoli (AQ) - Ditta D’ALESSANDRO Gianni Luigi.

IL DIRIGENTE

- **VISTI:**
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Ovest di Avezzano(AQ) in data 11/03/2020 prot. n. RA72728/20, la Ditta D’ALESSANDRO Gianni Luigi, ha chiesto la concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Goriano Sicoli (AQ) appartenente al Tratturo Celano-Foggia;

VISTA la nota dello STA Abruzzo OVEST di Avezzano –Ufficio Autorizzazioni, Licenze, Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da Calamità, procedure UMA di Avezzano n. RA0441748/20 del 11/12/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota prot.n. 1820 del 19/03/2020;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all’ art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per la concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano - Ufficio Autorizzazioni, Licenze, Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da Calamità, procedure UMA di Avezzano, n. RA0441748/20 del 11/12/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2020 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14.05.2020, di riorganizzazione del Dipartimento Agricoltura, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono state attribuite al Servizio Foreste e Parchi;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore del Sig. D'ALESSANDRO Gianni Luigi nato a Sulmona (AQ) il 26/06/1974 e residente a Pratola Peligna (AQ) in Via Montello n. 37, la concessione precaria:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2020 e fino al 31.10.2025;
 - per l'uso di "attività agricola – seminativo" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 33.000, a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo Celano-Foggia in Comune di Goriano Sicoli (AQ), distinte sulla planimetria catastale al Foglio di mappa n. 8 particelle n. 231 e 232/parte;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano n. RA0441748/20 del 11/12/2020, è pari ad € **360,00**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0441748/20 del 11/12/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano -

Ufficio Autorizzazioni, Licenze, Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da Calamità, procedure UMA di Avezzano n. RA0441748/20 del 11/12/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;

- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Belmaggio
Firmato Digitalmente

DETERMINAZIONE N. DPD021/251 DEL 15/12/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “attività agricola seminativo, diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso in asfalto e brecciato, parcheggio vetture ad esclusione di impianti arborei” -Tratturo Celano - Foggia in Comune di Sulmona (AQ) - Ditta COLONICO Linda.

IL DIRIGENTE

- **VISTI:**
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Ovest di Avezzano(AQ) in data 15/09/2020 prot. n. RA0269003/20 ed integrata in data 04/12/2020, la Ditta COLONICO Linda ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Sulmona (AQ) appartenente al Tratturo Celano -Foggia rilasciata con determinazione direttoriale DPD/77 del 09/02/2016;

VISTA la nota dello STA Abruzzo OVEST di Avezzano –Ufficio Autorizzazioni, Licenze, Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da Calamità, procedure UMA di Avezzano n. RA0441750/20 del 11/12/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota prot.n. 6934 del 09/11/2015;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all’ art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;

- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano - Ufficio Autorizzazioni, Licenze, Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da Calamità, procedure UMA di Avezzano, n. RA0441750/20 del 11/12/2020 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2020 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;

- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14.05.2020, di riorganizzazione del Dipartimento Agricoltura, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono state attribuite al Servizio Foreste e Parchi;

- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore del Sig.ra COLONICO Linda nata a Sulmona (AQ) il 11/10/1980 ed ivi residente in Via Tratturo n. 34/b, il rinnovo della concessione precaria:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2020 e fino al 31.10.2025;
 - per l'uso di "attività agricola seminativo, diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in asfalto e brecciato, parcheggio vetture ad esclusione di impianti arborei" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 6.800, a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo Celano-Foggia in Comune di Goriano Sicoli (AQ), distinte sulla planimetria delle concessioni al numero 58 (ex 58 e 59) al Foglio di mappa catastale n. 35 particella n. 415;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano n. RA0441750/20 del 11/12/2020, è pari ad € **199,63**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0441750/20 del 11/12/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano - Ufficio Autorizzazioni, Licenze, Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da Calamità, procedure UMA di Avezzano n. RA0441750/20 del 11/12/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
 - 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Belmaggio
Firmato Digitalmente

DETERMINAZIONE N.

DPD021/252

DEL

15/12/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo” - Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di L’Aquila (AQ) - Ditta MORELLI Concetta.

IL DIRIGENTE

- **VISTI:**
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) in data 23/09/2020 prot. n. RA0276710/20, la Ditta MORELLI Concetta., ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di L’Aquila (AQ) appartenente al Tratturo L’Aquila - Foggia già concessa con determinazione direttoriale DPD/03 del 19/01/2016;

VISTA la nota dello STA Abruzzo OVEST di Avezzano – Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e pagamenti di Sulmona n. RA0439027/20 del 09/12/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota prot.n. 3265 del 03/12/1984;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all’ art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità

dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di mesi 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e pagamenti di Sulmona n. RA0439027/20 del 09/12/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2020 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14.05.2020, di riorganizzazione del Dipartimento Agricoltura, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono state attribuite al Servizio Foreste e Parchi;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore della Sig.ra MORELLI Concetta nata a L'Aquila (AQ) il 19/10/1948 e residente a Torino in Via D'Harcourt n. 19/bis, il rinnovo della concessione precaria;
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dal 01/11/2020 e fino al 31/10/2025
 - per l'uso di "seminativo" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 2.930, a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di L'Aquila (AQ), distinte sulla planimetria generale delle concessioni ai numeri 226-244/a;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e pagamenti di Sulmona n. RA0439027/20 del 09/12/2020, è pari a **€ 18,46**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0439027/20 del 09/12/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).

- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e pagamenti di Sulmona n. RA0439027/20 del 09/12/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
 - 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. *Sabatino Belmaggio*
Firmato Digitalmente

DETERMINAZIONE N. DPD21/253 DEL 15/12/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Colture erbacee” – Tratturo L’Aquila Foggia in Comune di Corvara (PE) - Ditta GALASSO Adriana.

IL DIRIGENTE

- **VISTI:**
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Est di Teramo – Ufficio Autorizzazioni, licenze, verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Penne (PE) - in data 25/11/2020 prot. n. RA0378067/20, la Ditta GALASSO Adriana ha chiesto la concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Corvara (PE) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Est di Teramo - Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Penne (PE), prot. n. RA0440073/20 del 10/12/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo, reso con nota prot.n. 6679 del 02.12.2020;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per la concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo - Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Penne (PE), prot. n. RA0440073/20 del 10/12/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2020 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore della ditta GALASSO Adriana nato il 19/07/1964 a Francavilla al Mare (CH) ed ivi residente in via Adriatica Sud n. 89, la concessione precaria di suolo tratturale:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01/11/2020 e fino al 31/10/2025;
 - per l'uso di "colture erbacee" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per mq 2.300, a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Corvara (PE), distinte sulla planimetria catastrale al Foglio di mappa 6 particella n. 40/parte;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo - Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Penne (PE), prot. n. RA0440073/20 del 10/12/2020, è pari ad **€ 66,56**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0440073/20 del 10/12/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo - Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Penne (PE), prot. n. RA0440073/20 del 10/12/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM

22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;

- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta – trasparente” del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
 - 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
 - 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Belmaggio
Firmato digitalmente

DETERMINAZIONE N.

DPD021/08

DEL

19/01/2021

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo” - Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di L’Aquila (AQ) - Ditta PETROCCO Romano e PETROCCO Marcello.

IL DIRIGENTE

- **VISTI:**
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canonie dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) in data 01/11/2020 prot. n. RA0327233/20 ed integrata in data 22/12/2020 con prot. RA0455967/20, la Ditta PETROCCO Romano e PETROCCO Marcello., ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di L’Aquila (AQ) appartenente al Tratturo L’Aquila - Foggia già concessa con determinazione direttoriale DPD/173 del 01/12/2015;

VISTA la nota dello STA Abruzzo OVEST di Avezzano – Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e pagamenti di Sulmona n. RA0006740/21 del 11/01/2021 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota prot.n. 3265 del 03/12/1984;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di mesi 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e pagamenti di Sulmona n. RA0006740/21 del 11/01/2021, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2020 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14.05.2020, di riorganizzazione del Dipartimento Agricolo, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono state attribuite al Servizio Foreste e Parchi;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore del Sig. PETROCCO Romano nato a L'Aquila (AQ) il 18/02/1951 ed ivi residente in San Gregorio via Capo la Terra n. 51/C, e al Sig. PETROCCO Marcello nato a L'Aquila (AQ) il 15/10/1961 ed ivi residente in San Gregorio via Capo la Terra n. 51/C, a il rinnovo della concessione precaria;
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dal 01/11/2020 e fino al 31/10/2025
 - per l'uso di "seminativo" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 1.400 , a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di L'Aquila (AQ), distinte sulla planimetria generale delle concessioni al numero 1;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e pagamenti di Sulmona n. RA0006740/21 del 11/01/2021, è pari a € **21,40**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0006740/21 del 11/01/2021, per l'espletamento di tutti gli adempimenti commessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco

o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).

- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e pagamenti di Sulmona n. RA0006740/21 del 11/01/2021 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
 - 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Belmaggio
Firmato Digitalmente

DETERMINAZIONE N. DPD021/09 DEL 19/01/2021

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di “attività agricola -seminativo”
-Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pratola Peligna (AQ) - Ditta PETRELLA Marco Daniele.

IL DIRIGENTE

- **VISTI:**
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canonie dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Ovest di Avezzano(AQ) in data 21/10/2020 prot. n. RA0307070/20, la Ditta PETRELLA Marco Daniele ha chiesto la concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Pratola Peligna (AQ) appartenente al Tratturo Celano-Foggia;

VISTA la nota dello STA Abruzzo OVEST di Avezzano – Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e pagamenti di Sulmona n. RA0011456/21 del 14/01/2021 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota prot.n. 7416 del 18/12/2020;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all’ art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per la concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e pagamenti di Sulmona, n. RA0011456/21 del 14/01/2021, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2020 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14.05.2020, di riorganizzazione del Dipartimento Agricoltura, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono state attribuite al Servizio Foreste e Parchi;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore del Sig. PETRELLA Marco Daniele nato a Pratola Peligna (AQ) il 13/08/1968 ed ivi residente in Via Genova n. 2, la concessione precaria:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2020 e fino al 31.10.2025;
 - per l'uso di "attività agricola – seminativo" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 4.110, a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo Celano-Foggia in Comune di Pratola Peligna (AQ), distinte sulla planimetria catastale al Foglio di mappa n. 17 particella n. 601
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e pagamenti di Sulmona n. RA0011456/21 del 14/01/2021, è pari ad € **49,32**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0011456/21 del 14/01/2021, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e pagamenti di Sulmona n. RA0011456/21 del 14/01/2021 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;

- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Belmaggio
Firmato Digitalmente

DETERMINAZIONE N.

DPD021/24

DEL

25/01/2021

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Giardino con piante ornamentali, porzione di fabbricato di civile abitazione, rimessa, porticato, marciapiede e diritto esclusivo di strada di accesso brecciata con grigliato inerbito, recinto, cancello carrabile e cancello pedonabile” – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI FONZO Panfilo.

IL DIRIGENTE

- **VISTI:**
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH) - in data 05/01/2021 prot.n. RA002663/21, la Ditta DI FONZO Panfilo, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano – Cupello, già concessa con atto DPD218 del 22/12/2015;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH), prot. n. RA0019985/21 del 21/01/2021 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e i pareri favorevoli della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo resi con note prot. n.

3410 del 27/05/2015 e prot. n. 2671 del 21/02/2020;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH), prot. n. RA0019985/21 del 21/01/2021, attribuendo ad essa decorrenza 22/12/2020 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14.05.2020, di riorganizzazione del Dipartimento Agricoltura, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono state attribuite al Servizio Foreste e Parchi;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore del Sig. DI FONZO Panfilo nato a Scerni (CH) il 13/11/1961 ed ivi residente in C.da Tratturo n. 33, il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dal 22/12/2020 e fino al 22/12/2025;
 - per l'uso di "Giardino con piante ornamentali, porzione di fabbricato di civile abitazione, rimessa, porticato, marciapiede e diritto esclusivo di strada di accesso brecciata con grigliato inerbito, recinto, cancello carrabile e cancello pedonabile" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 834 a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH), distinte al catasto al foglio di mappa n. 13 particella n. 4410/C;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH), prot. n. RA0019985/21 del 21/01/2021, è pari ad **€ 133,00**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0019985/21 del 21/01/2021, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7)** Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA0019985/21 del 21/01/2021 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
- 8)** di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta – trasparente” del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
- 9)** di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
- 10)** di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11)** di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Belmaggio
Firmato Digitalmente



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it